



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

28 giugno 2017

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 28 del mese di giugno duemiladiciassette, alle ore 10.00, in Torino, P.zza Castello, 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 23 giugno 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN.

E' assente il Consigliere: Mauro CARENA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 1 “TORINO CITTA'”, Zona 8 “RIVAROLO”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Riscossione coattiva delle entrate tributarie e di natura non tributaria. Affidamento all'Agenzia delle Entrate - riscossione dal 1/07/2017 a seguito del subentro a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (art. 1 DL 22/10/2016 n. 193) e conferma dell'affidamento a Riscossione Sicilia S.p.A.

N. Protocollo: 12580/2017

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che,

- la Città Metropolitana di Torino in relazione alla gestione della **riscossione coattiva** delle proprie entrate (tributarie e di natura non tributaria) si avvale attualmente, mediante iscrizione a ruolo, dei concessionari del servizio nazionale di riscossione (D.Lgs. n. 46/1999 e n. 112/1999 e s.m.i.): Equitalia Servizio di Riscossione SpA., per i debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana, e Riscossione Sicilia SpA., per i debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana.
- Fino al 30/06/2017 Equitalia continua infatti ad occuparsi della riscossione delle entrate degli enti locali, in virtù delle continue proroghe che hanno consentito agli enti locali di mantenere l'affidamento in favore della società pubblica delle attività di riscossione delle entrate, già svolte in concessione dai previgenti concessionari della riscossione ante riforma del 2005, ultima in ordine di tempo è stata la proroga prevista dall'art. 2 c. 1 del DL 193/2016.
- In relazione, invece, alle entrate patrimoniali la Giunta provinciale di Torino deliberò, con proprio atto n. 89596/1995, di sottoscrivere una convenzione con l'allora Concessionario del Servizio riscossione dei tributi dell'ambito territoriale della provincia di Torino GESAP S.P.A. - con sede in Torino, Via Arcivescovado n. 6. Con successive determinazioni dirigenziali si è, via via, preso atto dell'avvenuto mutamento della ragione sociale da Gesap S.p.A. a Con.Ri.T. S.p.A. e successivamente a Uniriscossioni S.p.A, quindi a Riscossione Uno S.p.A., a Equitalia Nomos S.p.A, Equitalia Nord S.p.A. e infine ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A..
- I presupposti impositivi delle maggiori entrate tributarie delle province e delle città metropolitane non permettono, per loro natura intrinseca, una gestione diretta della **riscossione spontanea** delle relative entrate e quindi l'eventuale conseguente affidamento della riscossione a soggetto terzo per legge abilitato alla riscossione, mediante liste di carico dei soggetti passivi d'imposta, come accade invece spesso in relazione ai tributi comunali. L'imposta provinciale di trascrizione (IPT) viene infatti incassata direttamente dall'ACI/PRA al momento della presentazione della formalità e riversata cumulativamente, per giornata, all'Ente; l'imposta sull'assicurazione per la responsabilità civile sugli autoveicoli (RCauto) viene incassata dalle diverse agenzie di assicurazioni, come percentuale del premio assicurativo pagato dal proprietario del veicolo e riversato mensilmente all'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, periodicamente riversa in modo cumulativo all'Ente; il tributo per le funzioni ambientali (TEFA) viene incassato dal comune territorialmente competente, in percentuale fissa sul tributo comunale per i rifiuti urbani (TARI) e periodicamente riversato all'Ente in modo cumulativo. La riscossione spontanea delle entrate di natura non tributaria (entrate patrimoniali ed assimilate e dei proventi dei servizi pubblici e delle sanzioni amministrative) sono gestite, per la loro esiguità, direttamente dell'Ente senza avvalersi di soggetto esterno;

Preso atto che,

- **a decorrere dal 1° luglio 2017** il Legislatore ha però disposto **lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia** che svolgono funzioni di riscossione (*art. 1, c. 1 del D.L. 22 ottobre 201 n. 193, convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225 e successivamente modificato con D.L. 24 aprile 2017, n. 50*) e che, dalla stessa data per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale venga svolto da un nuovo ente denominato "***Agenzia delle Entrate - Riscossione***" (art. 1 c.2 D.L. 193/2016 e s.m.i.);
- l'Agenzia delle Entrate - Riscossione **subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi**, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte; il nuovo Ente (con la stessa sede e stesso codice fiscale della società Equitalia Servizi di riscossione SPA:

sede in Roma - Via Giuseppe Grezar n. 14, c.fiscale n. 13756881002) assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del DPR 29/09/1973 n. 602 (art. 1 c.3 D.L. 193/2016 e s.m.i.);

- a decorrere sempre dal 1° luglio 2017, **le amministrazioni locali possono deliberare** di affidare al suddetto soggetto preposto alla riscossione nazionale **le attività di riscossione**, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate (art. 2, c. 2, del D.L. n. 193/2016 e s.m.i).

Considerato che,

in base a quanto riportato nella nota pervenuta da parte di Equitalia SPA (nota del 24/05/2017 n. 2017 - EQUISIDR - 3713542 - ns. prto 65288 del 29/05/2017) di comunicazione della soppressione di Equitalia e di contestuale istituzione di un nuovo ente: *“le amministrazioni locali interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A, dovranno adottare” appositamente delibera, in mancanza della quale, **successivamente alla data del 30 giugno 2017, non sarà possibile ricevere minute di ruolo sia da parte dei soggetti che attualmente non si avvalgono di Equitalia e di Riscossione Sicilia, sia da parte di quelli per i quali Equitalia e Riscossione Sicilia svolgono già attualmente il servizio di riscossione. Per questi ultimi, naturalmente, si continuerà a svolgere il servizio di riscossione per tutti i carichi inclusi in minute trasmesse entro la predetta data del 30 giugno”***.

Si precisa che la delibera in argomento potrà, comunque, essere adottata dal competente organo dell'amministrazione anche in data antecedente a quella del 1° luglio 2017, fermo restando che gli effetti della stessa dovranno in ogni caso decorrere da tale data”.

Ciò premesso, si comunica che codesta spettabile amministrazione, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione, sia spontanea (incluse quelle da procedura Gestione Integrata Avvisi - cd. GIA - e da procedura Entrate Patrimoniali - cd. EE.PP. - comunque condizionate alla sottoscrizione di apposita convenzione) che coattiva sarà tenuto, a dichiarare: a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) che la tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera.

Preso atto che,

- in relazione a quanto precedentemente espresso, al fine di consentire la continuità della gestione coattiva della riscossione delle proprie entrate (tributarie e di natura non tributaria), mediante minute di ruolo occorre deliberare l'affidamento della gestione della riscossione coattiva all'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** a far data dal 1 luglio 2017, **fatte salve ulteriori future valutazioni sulla effettiva fattibilità di affidare a soggetto esterno, ai sensi dell'art. 52, c. 5 del Dlgs 15/12/1197 n. 446 e s.m.i.**

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri:

DELIBERA

- 1) di prendere atto del subentro per legge, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, del nuovo Ente denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione" - CF e P.IVA. 13756881002, sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar 14 - **a partire dal 1 luglio 2017** alla precedente gestione di Equitalia Servizi di Riscossione Spa;
- 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e di natura non tributaria a decorrere **dal 1 luglio 2017 all' "Agenzia delle entrate - Riscossione"** - CF e P.IVA. 13756881002 - sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar 14 per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana, fatte salve ulteriori future valutazioni sulla effettiva fattibilità di affidare a soggetto esterno, ai sensi dell'art. 52, c. 5 del D.lgs 15/12/1197 n. 446 e s.m.i.;
- 3) di confermare l'affidamento dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e di natura non tributaria a **Riscossione Sicilia SpA** - CF 00833920150 - P. IVA 04739330829 - con sede legale a Palermo, Via Emanuele Morselli 8, per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana, fatte salve ulteriori future valutazioni sulla effettiva fattibilità di affidare a soggetto esterno, ai sensi dell'art. 52, c. 5 del D.lgs 15/12/1197 n. 446 e s.m.i.;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Marocco per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si da come integralmente riportato)

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Riscossione coattiva delle entrate tributarie e di natura non tributaria. Affidamento all’Agenzia delle Entrate - riscossione dal 1/07/2017 a seguito del subentro a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (art. 1 DL 22/10/2016 n. 193) e conferma dell’affidamento a Riscossione Sicilia S.p.A.

N. Protocollo: 12580/2017

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 18
Astenuti = 7 (Avetta - Barrea - Canalis - Grippo - Magliano - Montà - Piazza)
Votanti = 11

Favorevoli 11

(Appendino - Azzarà - Castello - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola - Trevisan)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G.Formichella

La Sindaca Metropolitana
F.to C.Appendino